



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione [n. 122](#) in data 26-03-2026

OGGETTO:	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE "MERCATALE" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER IL PERIODO 01.01.2026-31.12.2028. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA. CIG: B9D12F969B
-----------------	--

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il decreto sindacale n. 138 del 18.11.2024, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Richiamati:

L'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di elevata qualificazione;

Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in particolare:

-gli artt. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e 8, comma 2, lett. b) del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, in materia di competenze dirigenziali;

-l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

-l'art. 192 in materia di determina a contrarre;

Il D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, segnatamente l'art. 4, 2° comma;

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni e visti in particolare:

-l'art. 17, comma 2, che indica il contenuto della determinazione di affidamento: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-l'art. 50 relativo alle Procedure per l'affidamento;

Richiamata la precedente determinazione n. 422 del 04.12.2025 "Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (CUP) e del canone "mercatale" di cui alla legge 160/2019 per il periodo 01.01.2026-31.12.2028. Determinazione a contrarre e affidamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza S.U.A. della Provincia di Pistoia." con la quale si dava avvio ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite la piattaforma della Regione Toscana "START", previo espletamento di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, affidando alla Provincia di Pistoia e in particolare all'ufficio denominato Stazione Unica Appaltante (SUA), l'espletamento delle procedure per la selezione del contraente;

Richiamata la convenzione, sottoscritta in data 19.09.2023, tra il Comune di Uzzano e la Provincia di Pistoia per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi degli articoli 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023;

Richiamata la determinazione n. 173 del 18.02.2026 della Provincia di Pistoia avente ad oggetto "Concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (CUP) e del canone "mercatale" di cui alla legge 160/2019 per il periodo 01.01.2026-31.12.2028 per il comune di Uzzano (PT) - Determinazione dirigenziale di approvazione verbale di gara e aggiudicazione" con la quale la Provincia di Pistoia, prende atto ed approva le risultanze delle operazioni di gara procedendo all'aggiudicazione al primo classificato;

Dato atto che è risultato aggiudicatario, come primo classificato, il seguente unico concorrente: ICA Imposte Comunali Affini Spa, con sede legale in Roma (RM) CAP. 00199, Via di Novella 22, - C.F. 02478610583, P.IVA 01062951007 con un punteggio totale di 83,98/100 ed un importo totale offerto al netto dell'IVA di euro 15.200,00;

Dato atto che nella citata determinazione n. 173/2026 la Provincia di Pistoia rende noto che:

- sono state effettuate le verifiche, mediante il sistema FVOE di ANAC e presso gli Enti certificatori competenti, che hanno confermato, in capo all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di gara;

- sono altresì stati verificati i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell'art. 100 c. 4 e Allegato II.2 D.lgs. n. 36/2023 ed autodichiarati in sede di gara;

- è stata predisposta Relazione istruttoria (conservata agli atti della Provincia) dalla quale emerge che l'aggiudicatario è in possesso dei prescritti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara nonché l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;

- è stata dichiarata, conseguentemente a quanto sopra, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione immediatamente efficace in favore di **ICA Imposte Comunali Affini Spa**, con sede legale in Roma (RM) CAP. 00199, Via di Novella 22, - C.F. 02478610583, P.IVA 01062951007, punteggio offerta tecnica 53,98/70, punteggio offerta economica 30/30, punteggio totale 83,98/100, Importo totale offerto al netto dell'IVA di euro 15.200,00;

- tale atto risulta atto conclusivo di procedura di gara predisposta in conformità alla vigente normativa di cui al Decreto legislativo n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78", avviata con la pubblicazione del bando nei modi e termini di cui alla Determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio SUA di approvazione degli atti di gara ed indizione della procedura di gara;

il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 3 non si applica alla presente fattispecie, giusto quanto stabilito dalla lettera d) dello stesso articolo, nonché dall'art. 55 c. 2 del Codice;

- infine si rinvia all'Ente committente, la predisposizione degli atti e provvedimenti connessi e conseguenti e nello specifico la "presa in carico" del CIG e la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, con l'aggiudicatario;

Atteso che con la sopracitata determinazione è stato aggiudicato il servizio in concessione di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (CUP) e del canone "mercatale" di cui alla legge 160/2019 per il periodo dal 01.01.2026 – 31.12.2028 dietro il versamento di un canone fisso annuo di euro 15.200,00 (importo offerto in sede di gara);

Dato atto:

-che, ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, è stato acquisito il CIG B9D12F969B;

-che il Responsabile del procedimento di istruttoria e pubblicazione del provvedimento provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli art. 20 del D.lgs n.36/2023 ed all'art 29 del D. Lgs 50/2016;

-di aver verificato il possesso dei seguenti requisiti generali: regolarità del DURC con Prot. n. 49068509 con scadenza il 20.10.2026, assenza di annotazioni nel casellario ANAC, iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma per un'attività coerente con quella oggetto del presente affidamento;

Ritenuto di procedere alla presa d'atto dell'aggiudicazione disposta dalla Provincia di Pistoia e alla stipulazione del contratto;

Rilevato che a tal fine occorre procedere all'approvazione dello schema di atto che potrà essere eventualmente oggetto di modifiche non sostanziali al momento della sottoscrizione che avverrà a seguito della presentazione della cauzione calcolata in ragione del 5% dell'importo contrattuale;

Dato atto che con determinazione n. 479 del 29.12.2025 si è proceduto alla proroga della concessione del servizio oggetto al precedente concessionario per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche attualmente in essere, al fine di consentire il completamento della procedura di gara avviata con determinazione n. 422/2025. Di conseguenza la concessione di cui all'oggetto avrà **decorrenza dal 1° aprile 2026** fino al 31.12.2028;

Dato , altresì, atto che:

- il valore del servizio di gestione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale è pari ad € 120.000,00 IVA di legge esclusa, determinato stimando gli incassi presunti da parte del concessionario per la durata della concessione;
- non vi sono impegni di spesa da assumere in favore dell'aggiudicatario;
- l'accertamento di entrata da registrare in Bilancio a favore dell'ente è pari all'importo del canone annuo fisso offerto dall'operatore in sede di gara fissato nell'importo annuo di €. 15.200,00;
- nel bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 sono previsti i necessari stanziamenti salvo necessità di integrazione per allinearli all'importo offerto;
- tutte le spese inerenti al contratto sono a carico del concessionario ai sensi dell'art. 30 del capitolato;

Dato atto che non risulta necessaria l'acquisizione del CUP;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 07 Agosto 1990 e in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023, è il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario;

Rilevato che:

- all'operatore economico si applicano, in quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165), nonché le più specifiche disposizioni del vigente Codice di comportamento de Comune di Uzzano approvato dall'amministrazione (reperibile sul sito istituzionale del Comune di Uzzano in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) e che, in caso di violazione, il contratto sarà risolto di diritto;
- parimenti è stato informato sul rispetto delle norme relative alla Privacy, ed in particolar modo su quanto riguarda le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali e della normativa privacy nazionale
- si rispetta l'art. 53, c. 16 ter, DLGS 165/2001, in materia di "pantouflage".
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, DLGS 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Dato atto altresì che, il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2° comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 19.02.2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 37 del 30.12.2025, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2026-2028;

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 30.12.2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2026-2028;

Vista la deliberazione di G.C. n. 01 del 20.01.2026, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto il D. Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D. Lgs. 33/2013 Trasparenza);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 05.04.2025 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027 nell'ambito del PIAO 2025-2027;

DETERMINA

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto della determinazione nr. 173 del 18.02.2026 della Provincia di Pistoia avente ad oggetto: "Concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (CUP) e del canone "mercatale" di cui alla legge 160/2019 per il periodo 01.01.2026-31.12.2028 per il comune di Uzzano (PT) - Determinazione dirigenziale di approvazione verbale di gara e aggiudicazio

ne” con la quale è stato aggiudicato, a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs nr. 36/2023 il servizio in oggetto alla società ICA Imposte Comunali Affini Spa con sede legale in Roma (RM) CAP. 00199, Via di Novella 22, - C.F. 02478610583, P.IVA 01062951007, punteggio offerta tecnica 53,98/70, punteggio offerta economica 30/30, punteggio totale 83,98/100, Importo totale offerto al netto dell'IVA di euro 15.200,00;

3) di dare atto che in conseguenza della proroga al precedente concessionario, operata con determinazione n. 479/2025, la concessione in oggetto avrà decorrenza **1° aprile 2026**, mentre la scadenza rimane confermata al **31 dicembre 2028**;

4) di dare atto della necessità di procedere alla stipulazione del contratto in forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 26/2023 ed in particolare in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso;

5) di procedere all'approvazione dello schema di atto che potrà essere eventualmente oggetto di modifiche non sostanziali al momento della sottoscrizione (ALLEGATO A);

6) di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà a seguito della presentazione della cauzione calcolata in ragione del 5% dell'importo contrattuale;

7) di dare atto che il valore del servizio di gestione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale è pari ad € 120.000,00 IVA di legge esclusa, determinato stimando gli incassi presunti da parte del concessionario per la durata della concessione;

8) di dare atto che non sono previste spese a carico dell'ente;

9) di dare atto che l'entrata, pari all'importo del canone annuo fisso offerto dall'operatore in sede di gara fissato nell'importo annuo di €. 15.200,00, sarà registrata sui seguenti capitoli di bilancio

- 30100.03.0402 - CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
- 30100.03.0401 - CANONE UNICO PUBBLICITA'

10) di dare atto che i dati del concessionario saranno trattati in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che ha recepito il regolamento europeo 679/2016 (GDPR), in quanto applicabili;

11) di dare atto che la sottoscritta responsabile di settore per quanto previsto dall'art. 14, c. 2, del DPR 16/04/2013 n. 62, non ha stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con l'operatore in questione;

12) di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in premessa così come risulta dalla procedura Durc-online;

13) di dare atto che il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria;

14) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

15) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6bis della Legge n. 241/90, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
MALTAGLIATI LAURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE "MERCATALE" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER IL PERIODO 01.01.2026-31.12.2028. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA. CIG: B9D12F969B

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari **attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa** provvedendo alla relativa registrazione contabile come indicato in determina.

Uzzano, 26-03-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n. **122** del **26-03-2026**

OGGETTO:	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE "MERCATALE" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER IL PERIODO 01.01.2026-31.12.2028. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA. CIG: B9D12F969B
----------	--

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 26-03-2026 per 15 giorni consecutivi.

26-03-2026

**L'INCARICATO
MARIANNA COTTU**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Uzzano ****

Repertorio n. *** del ***

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE "MERCATALE" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019.

I sottoscritti:

- Dott.ssa....., nata a il e domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario titolare di Posizione Organizzativa ed autorizzata ai sensi del Decreto del Sindaco n. 138 del 18.11.2024;

- Sig..... nata/o a il, C.F., in qualità di della Società ICA Imposte Comunali Affini Spa con sede legale in Roma (RM) CAP. 00199, Via di Novella 22, - C.F. 02478610583, P.IVA 01062951007,

stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che con determinazione n. 422 del 04.12.2025 del Comune di Uzzano, è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (CUP) e del canone "mercatale" di cui alla legge 160/2019 per il periodo 01.01.2026-31.12.2028 da espletare per il tramite la Provincia di Pistoia in qualità di Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) alla quale il comune di Uzzano ha aderito in forza della Deliberazione Consiglio Comunale nr. 25 del 31.07.2024 avente per oggetto: "Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza – Approvazione";

- che con provvedimento n. 173 del 18.02.2026 della Provincia di Pistoia la concessione è stata aggiudicata definitivamente all'operatore economico ICA Imposte Comunali Affini Spa con sede legale in Roma (RM) CAP. 00199, Via di Novella 22, - C.F. 02478610583, P.IVA 01062951007 e che la stessa può considerarsi efficace essendo stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte del concessionario;

Tutto ciò premesso e ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi da 816 a 846 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e del relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.
2. L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'occupazione di spazi e aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali, il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97;
4. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha la durata di tre anni con **decorrenza 1° aprile 2026** e la sua scadenza è fissata **al 31.12.2028** (trentuno del mese di dicembre dell'anno duemilaventotto).
2. Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.
3. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento, qualora, nel corso della gestione, vengano emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa e tali da non consentire di tradurre il rapporto in diversa forma contrattuale.

Art. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del servizio di cui all'articolo 1, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo netto fisso, nella misura di **€. 15.200,00** risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 179 del D.lgs. n. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 3 (tre), risulta pari ad Euro 120.000,00.

Art. 4

REVISIONE CORRISPETTIVO

1. In caso di modifiche agli elementi relativi alle entrate, che costituiscono oggetto della concessione, di revisione delle tariffe o della disciplina dell'entrata, che comportino una variazione, uguale o superiore al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, il canone potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente valutata anche una rideterminazione della cauzione definitiva cui al successivo articolo 6.
2. Qualora, nel corso della concessione, vengano emanate nuove disposizioni normative o regolamentari, volte alla trasformazione e/o modificazione dell'entrata oggetto di affidamento, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

ART. 5
VERSAMENTI

1. Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria del Comune l'ammontare del canone annuo, in rate mensili posticipate, ciascuna di pari importo, scadenti il decimo giorno successivo al mese di riferimento.
2. I versamenti potranno essere effettuati a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o a mezzo bonifico bancario o postale; ai fini del rispetto dei termini di scadenza, farà fede la data di effettuazione dell'operazione di versamento.
3. Per il tardivo versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un'indennità di mora sugli importi non versati, rapportata al tasso legale vigente, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dalla normativa al momento vigente per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali.
4. In caso di reiterato mancato versamento, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

Art. 6
CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti, degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'articolo 117 del D.lgs. 36/2023.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
3. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.
4. La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.
5. Il Comune può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte del Comune; in caso di inottemperanza, l'amministrazione comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso.
6. Nel caso di consegna d'urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula dell'atto di concessione, la cauzione definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna.

Art. 7
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare, nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge e relative interpretazioni giurisprudenziali consolidate, regolamentari e tariffarie vigenti e future, incluse le disposizioni comunali riguardanti gli impianti affissionistici e le norme in vigore in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali.
3. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune entro 10 giorni dall'avvio del servizio e comunque entro 10 giorni dalla nomina, in caso intervengano variazioni successive.
4. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente concessionario, compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.
5. Il concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento ed alla

riscossione, al rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività di recupero dell'evasione ritenute più opportune e concordate con il Comune. Relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, il concessionario dovrà curare interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato.

6. Il concessionario, al termine del rapporto, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili.

Art. 8

RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il concessionario è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, nonché per eventuali sue proroghe, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, con massimale unico per sinistro, per persona e per animali e cose senza applicazione di franchigie o scoperti, di importo non inferiore a euro 5.000.000,00.

3. In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui ai commi precedenti, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto indicato al comma precedente

Art. 9

IMPIANTI AFFISSIONISTICI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto. Tipologia, quantità ed ubicazione degli impianti sono indicate in un apposito elenco.

2. Il concessionario deve provvedere a mantenere gli impianti in buone condizioni d'uso, effettuando le manutenzioni ordinarie. Nel caso di manutenzioni straordinarie, necessarie a garantirne la piena funzionalità, il decoro e la sicurezza, saranno preventivamente concordate ed oggetto di definizione con l'Amministrazione Comunale.

3. Gli oneri per la manutenzione (ordinaria e straordinaria), spostamento, sostituzione e nuova installazione di impianti, sono a totale carico del concessionario.

4. Al termine del rapporto, gli impianti verranno riconsegnati al Comune. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate, con eventuale rivalsa sulla cauzione, in caso di mancata corresponsione di quanto stabilito.

5. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

Art. 10

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, di cui al seguente elenco, che non deve essere considerato esaustivo:

a) Legge 27.12.2019 n° 160;

b) Regolamento Comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2021;

c) Tariffe adottate

d) Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Rimane salva la facoltà dell'ente di aggiornare i propri regolamenti e delibere che definiscono le modalità di svolgimento del servizio.

Art. 11

RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio comunale o comunque in Comuni limitrofi entro 10 km. dal capoluogo e a mantenerlo per tutta la durata della concessione.

2. In occasione dell'emissione di avvisi di pagamento e/o accertamento esecutivo da parte del concessionario, sarà garantita da parte dello stesso la presenza di quattro ore di un incaricato della Società, per un giorno la settimana, presso locali che saranno messi a disposizione del Comune per le opportune attività di assistenza e supporto ai cittadini.

3. Il personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Art. 12

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata in esclusiva al Concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese.

2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al migliore funzionamento del servizio affidato.

3. Il Concessionario deve gestire il servizio affidato con sistemi informativi idonei a costruire banche dati complete, dettagliate e flessibili.

4. Il Concessionario dovrà conservare presso il suo ufficio o la propria sede tutta la documentazione relativa alla gestione, a disposizione del Comune, che eserciterà il suo potere di controllo, per tutta la durata della concessione. Al termine della stessa, dovrà essere consegnata, entro trenta giorni, al Comune, che provvederà a custodirla, a norma delle vigenti disposizioni, previa verifica e compilazione di un apposito verbale di consegna.

5. Il Concessionario deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, anche attraverso il proprio sito Internet, le tariffe ed il regolamento che disciplinano l'entrata data in concessione, tutta la modulistica necessaria nell'esecuzione del servizio, la posizione individuale del contribuente e le pratiche ad essi relative.

Art. 13

SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Il Concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge, in tempo utile, e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza fissata per il versamento del canone, un invito di pagamento avente lo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione delle sanzioni. Tale invito deve indicare gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le sanzioni ed indennità applicabili in caso di ritardato pagamento, nonché l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione degli orari di apertura al pubblico, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC, sito web. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.

2. Nell'avviso vanno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il modello di pagamento.

Art. 14
PERSONALE

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Uzzano, e di quanto contenuto nella sezione del Piao – piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.
6. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 15
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati a effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato del relativo canone, negli spazi a ciò predisposti. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dai contribuenti.
4. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la richiesta deve contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
5. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, con inchiostro indelebile, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
6. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario; pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto scaduto.
7. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.
8. Il Concessionario deve provvedere all'affissione e alla deaffissione o copertura di manifesti nei termini previsti da specifiche normative (es. elettorali,...)
9. Il Concessionario si impegna a provvedere a suo carico e in modo gratuito, a tutte le affissioni dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti alle attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune, nonché dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi delle normative

e regolamenti in vigore.

10. Si da atto che manifesti da lutto sono affissi direttamente dalle imprese funebri;

11. Resta a carico del concessionario lo smaltimento del rifiuto derivante dalla deaffissione dei manifesti, nonché i relativi oneri.

Art. 16

RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione del canone, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di eventuale abusivismo.

2. È compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

3. Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle indennità e sanzioni nel caso si riscontrino violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento Comunale.

4. Competono altresì al Concessionario gli atti e le fasi di riscossione coattiva e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dalla normativa vigente, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali.

ART. 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

2. L'art. 14, comma 2 lett. C) del Decreto del Ministero delle Finanze del 13.04.2022 n. 101 dispone la cancellazione dall'albo per aver conferito il servizio in subappalto a terzi. Pertanto il subappalto è consentito limitatamente alle attività stampa, postalizzazione, di materiale affissione dei manifesti e manutenzione dei relativi impianti.

L'eventuale subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023.

ART.18

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività di notifica non potendo più emettere atti o richiedere il pagamento delle entrate ad esclusione delle somme derivanti da rateizzazioni ed attività di recupero coattivo iniziate prima della scadenza del contratto. Per tali situazioni, le somme riscosse dopo la scadenza, o cessazione, della concessione, se inerenti al periodo di vigenza della medesima, restano di competenza del Concessionario.

2. Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante debbano ulteriormente sollecitare o attivare le fasi di riscossione anche coattiva, il Concessionario cessato non avrà diritto ad alcun compenso.

3. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con il Comune, è tenuto a trasferire al Comune, e/o direttamente all'eventuale Concessionario subentrante (a richiesta del Comune), l'archivio informatico e cartaceo dei contribuenti, aggiornato alla scadenza della concessione, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e l'estrazione dovrà comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.

4. Il Concessionario deve consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, delegando se del caso, al recupero dei crediti afferenti al contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso ancora da definire.

5. Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire al Comune, o al Concessionario subentrato, anche:
- gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno di competenza;
 - la banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione delle entrate, su supporto informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune, nonché la relativa documentazione cartacea, quando presente;
 - ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.
6. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio nello svolgimento del servizio.

Art. 19 COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta, in base alle proprie competenze, per quanto riguarda pubblicità e affissioni che occupazione suolo, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti. A tal fine il concessionario avrà cura di nominare un referente del servizio che fungerà da raccordo tra l'ente e il concessionario.
2. Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle disposizioni vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.
3. Il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 20 PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del competente responsabile del servizio comunale, a discrezione del Comune committente, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.6.
2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
- a) Affissioni protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere l'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - b) Affissioni abusive protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - c) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere € 5,00 per ogni manifesto;
 - d) Mancato allestimento del recapito definitivo o inadeguato di cui all'articolo 11, del presente capitolato: penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - e) Ritardo nella consegna della banca dati: penale di 200,00 € per ogni giorno di ritardo;
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata al precedente comma, la penale verrà determinata dal responsabile del servizio comunale preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 19, comma 4.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione definitiva.
7. Il responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare

attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.

8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

9. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora le penali dovessero raggiungere, nel loro insieme, in fase di esecuzione, un importo pari al 10% del valore del contratto stesso.

Art. 21

DECADENZA E CONSEGUENZE

1. Il Concessionario può incorrere nella decadenza dalla gestione, anche attuata direttamente dal Comune, nei casi di inadempimento disciplinati dall'art. 16 del D.M. 13.04.2022, n. 101.

2. Il mancato allestimento del recapito, anche provvisorio, di cui all'articolo 11, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.

3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

4. Il provvedimento di decadenza verrà comunicato dal Comune tramite PEC entro 30 gg dalla verifica dell'ente del presentarsi di una delle cause di cui al punto 1 e 2. Il Concessionario entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Comune che intende avvalersi della facoltà di recedere, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, salvo il dovere da parte del Concessionario del risarcimento di maggiori ulteriori danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

6. Il comune darà comunicazione della decadenza all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.

Art. 22

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 21, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

a) Mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa;

b) Interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi di cui all'art. 1;

c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;

d) Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 è altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l'effettuazione, da parte del Concessionario, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione per causa imputabile al concessionario, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 21.

3. La risoluzione verrà comunicata dal Comune tramite PEC entro 30 gg dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva. Il Concessionario entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Comune che intende avvalersi della facoltà di recedere, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 23

VARIAZIONI E RECESSO

1. La concessione, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di regolamentazione.

2. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare al concessionario, nell'arco della vigenza contrattuale, l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza, nei modi e nelle quantità disposte dalla normativa.

3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il

Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza che il concessionario possa avanzare pretese.

4. Il Concessionario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli artt. 1218, 1256 e 1463 cc.

5. Il Comune procederà al pagamento delle prestazioni correttamente svolte dal Concessionario fino al momento del recesso.

6. La possibilità di recesso anticipato dal contratto da parte del concessionario può avvenire esclusivamente con preavviso di almeno sei mesi dandone apposita comunicazione all'indirizzo PEC del Comune di Uzzano.

Art. 24

NORME TRANSITORIE

1. Per le istanze di rimborso inevase, presentate precedentemente all'inizio del rapporto di concessione oggetto del presente capitolato, e per le istanze di rimborso presentate al concessionario, a decorrere dalla data di consegna del servizio, relative a somme versate al Comune e/o al concessionario uscente, il concessionario curerà interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato, nonché la liquidazione dello stesso.

Art. 25

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

3. Sono a carico del concessionario tutte le spese derivanti dalla gestione del contenzioso.

Art. 26

FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente concessione, il foro competente esclusivo è quello di Pistoia.

ART. 27

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Entro 180 giorni dalla scadenza del contratto il responsabile del servizio comunale provvederà ad effettuare le verifiche di conformità del servizio svolto in relazione alle disposizioni contrattuali e ad emettere il Certificato di regolare esecuzione anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6 del presente capitolato.

ART. 28

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136, pena la nullità assoluta del contratto. Il concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i e/o altre disposizioni e/o comunicazioni, anche ANAC, collegate.

ART. 29
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il D.U.V.R.I. (Documento Unico dei Rischi di Interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza fra il personale del Committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Art. 30
SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono compresi: l'imposta di bollo e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto secondo le leggi vigenti.
2. Il concessionario ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad € 40,00, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, nella misura di cui all' ALLEGATO I.4., mediante F24. Pertanto, ove fosse necessaria la registrazione in caso d'uso della presente scrittura privata, non sarà dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella assolta al momento della stipula del contratto.

ART. 31
TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

1. I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.
2. Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Uzzano.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 32
RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed entrate affidati in concessione, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.

Uzzano

Per il Comune di Uzzano
La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Laura Maltagliati

Per la I.C.A Imposte Comunali Affini Spa
//
.....